



“EPPI – MANICA – SALVATORI”
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

STATUTO

Approvato con Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna

Num. 538 del 12/04/2023, esecutiva ai sensi di legge.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

Articolo 1 - Origini

Articolo 2 - Denominazione, sede legale e costituzione

Articolo 3 - Natura giuridica e fonti normative

CAPO II - FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 4 - Finalità dell'ASP e principi degli interventi

Articolo 5 - Ambito territoriale di intervento

Articolo 6 - Soci dell'ASP

CAPO III - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

Articolo 7 - Gestione dei servizi e delle attività

Articolo 8 - Contratti di servizio

Articolo 9 - Organismi di partecipazione e di rappresentanza

TITOLO II - ORGANI

CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10 - Composizione

Articolo 11 - Durata

Articolo 12 - Funzioni

Articolo 13 - Validità delle sedute

Articolo 14 - Validità delle deliberazioni

Articolo 15 - Maggioranze qualificate

Articolo 16 - Presidente dell'Assemblea dei soci

Articolo 17 - Regolamento di funzionamento

CAPO II – AMMINISTRATORE UNICO

Articolo 18 – Composizione e procedura di nomina

Articolo 19 - Inconferibilità e incompatibilità

Articolo 20 - Decadenza, revoca e dimissioni

Articolo 21 - Funzioni

Articolo 22 - Compensi e rimborsi spese

CAPO III - ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 23 - Composizione e funzionamento

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DALL'AMMINISTRATORE UNICO

Articolo 24 - Deliberazioni

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

CAPO I - DIRETTORE

Articolo 25 - Nomina e trattamento

Articolo 26 - Attribuzioni

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 27 - Principi

Articolo 28 - Responsabili degli uffici e dei servizi

Articolo 29 - Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi

Articolo 30 - Personale

TITOLO IV - PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE

Articolo 31 - Patrimonio

Articolo 32 - Sistema informativo contabile

Articolo 33 - Piano programmatico

Articolo 34 - Spese in economia

TITOLO V - SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 35 - Servizio di tesoreria

TITOLO VI - NORME GENERALI E FINALI

Articolo 36 - Controversie

Articolo 37 - Modifiche statutarie

Articolo 38 - Durata e fusioni

Articolo 39 - Accesso civico e trasparenza

Articolo 40 - Norma di rinvio

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

Articolo 1

Origini

1. L'Azienda Pubblica dei servizi alla Persona, di seguito indicata come ASP, nasce dalla trasformazione delle tre Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza:

a) **BENEFICENZA MANICA** di Argenta, che operava nel settore anziani e che traeva origine dal testamento olografo di Angelo Manica, in data 22 giugno 1899 (aperto e pubblicato in Argenta a rogito del notaio dr. Giuseppe Leziroli il 31 gennaio 1903). L'Istituzione fu eretta in Ente Morale con Regio Decreto in data 13 luglio 1903, con lo scopo di contribuire alla tutela e alla valorizzazione delle persone anziane ed in particolare di quelle in stato di non autosufficienza fisica e/o psichica, per mezzo di servizi sociosanitari integrati ed interventi socio-assistenziali e, in particolare, mediante la gestione di una Casa di Riposo e di una Casa Protetta per anziani.

b) **FONDAZIONE SALVATORI** di Consandolo, la quale traeva origine dall'Avv. Vincenzo Salvatori fu Alzirdo con rogito del notaio Pilati di Bologna 24 maggio 1938, regolata dallo statuto del 16 aprile 1951, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 31 maggio 1965, ed operava nel settore anziani/minori tramite la gestione in Consandolo di un ricovero o casa di riposo per vecchi e vecchie poveri, il funzionamento di un asilo infantile per bambini e bambine poveri nella parrocchia di Consandolo e il funzionamento di una scuola di avviamento al lavoro per fanciulle.

c) **PIO ISTITUTO EPI** di Portomaggiore, che traeva origine dal testamento Eppi Carlo pubblicato in Ferrara in giorno 9 ottobre 1868 e dal Regio Decreto del 16 Settembre 1869, col quale venne eretto in corpo morale con denominazione Istituto di Beneficenza Eppi. Con successivo Regio Decreto del 29 agosto 1897 venne approvato lo Statuto organico dell'Istituto ai sensi della Legge 17 luglio 1890, n. 6972 che ne disciplinò la sua organizzazione ed il suo funzionamento, individuandone le finalità nella solidarietà sociale e nell'assistenza ad anziani di ambo i sessi, disabili, fragili non autosufficienti totalmente o parzialmente, sofferenti di limitazioni nell'esercizio delle comuni funzioni fisiche o psichiche. Da ultimo lo statuto fu modificato con provvedimento della Giunta della Regione Emilia Romagna n.1229 del 4 settembre 2006.

Articolo 2

Denominazione, sede e costituzione

1. L'ASP ha la propria sede legale nel Comune di Argenta.

2. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'ASP è individuata sulla base di quanto definito dall'Assemblea dei Soci.

3. L'ASP "Eppi - Manica - Salvatori" è stata costituita con provvedimento della Giunta regionale n. 954 del 23/06/2008 che ne ha approvato anche il presente Statuto. Con provvedimento della Giunta Regionale n. 1594 del 26/10/2015 sono state approvate modifiche allo Statuto. Lo Statuto vigente è pertanto quello approvato con delibera di Giunta Regionale n. 954 del 23/06/2008 e modificato con provvedimento della Giunta Regionale n. 1594 del 26/10/2015

Articolo 3

Natura giuridica e fonti normative

1. L'ASP è disciplinata da:

- Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", da quanto definito con deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004, dalle successive indicazioni regionali e dal presente Statuto.
- Legge regionale 26 luglio 2013, n. 12 "Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e sociosanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona;
- Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1982/2013 "Legge regionale 26 luglio 2013, n. 12 - primo provvedimento della giunta regionale."

2. L'ASP è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali, e non ha fini di lucro.

3. L'ASP è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati.

CAPO II - FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 4

Finalità dell'ASP e principi degli interventi

1. L'ASP opera nel rispetto delle funzioni di indirizzo, programmazione, committenza e verifica spettanti ai Comuni Soci nell'ambito territoriale di riferimento e svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

2. Nell'ambito delle funzioni di indirizzo e vigilanza loro spettanti, i Comuni Soci garantiscono, la sostenibilità economico-finanziaria delle ASP e ne assumono la responsabilità esclusiva in caso di perdite. A tal fine, l'Assemblea dei soci vigila sull'attività della ASP garantendo il raggiungimento del pareggio di bilancio ed il pieno equilibrio tra i costi ed i ricavi, compresi i ricavi derivanti dalla valorizzazione dei beni patrimoniali secondo una gestione definita all'art. 31, comma 4, di questo Statuto. Ogni qual volta si determini una perdita di esercizio l'Amministratore Unico propone all'Assemblea dei Soci un piano di rientro; nell'eventualità in cui il piano di rientro non consenta la copertura delle perdite, le stesse sono assunte dai Soci enti pubblici territoriali, e ripartite tra loro sulla base della popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno antecedente all'anno di riferimento.

3. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione di una pluralità di servizi sociosanitari, socioassistenziali e complementari o di supporto agli stessi, nei settori degli anziani, dei minori, degli adulti svantaggiati, dei disabili, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di zona e nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei Soci di cui all'articolo 10. Se previsto dalla programmazione territoriale e con un mandato preciso dei Comuni Soci, l'ASP potrà farsi carico anche della gestione di servizi educativi.

4. L'ASP ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella legge regionale n. 2 del 2003 ed in particolare:

- a) rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
- b) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie.

5. L'ASP riconosce nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona; a tal fine:

- a) promuove la formazione e la crescita professionale degli operatori come strumento della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi, per favorire l'integrazione professionale e lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale;
- b) favorisce l'apporto ed il coinvolgimento delle rappresentanze collettive nel sistema delle relazioni sindacali e lo sviluppo delle relazioni interne con forme strutturate di partecipazione organizzativa.

Articolo 5

Ambito territoriale di intervento

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione dei servizi di cui all'articolo 4 per l'ambito territoriale dei propri Comuni Soci.

Articolo 6

Soci dell'ASP

1. Sono Soci dell'ASP i seguenti Enti Pubblici territoriali:

- a) Comune di Argenta;
- b) Comune di Portomaggiore;
- c) Comune di Ostellato.

2. Sono inoltre Soci dell'ASP i seguenti Enti Privati, già presenti al momento della trasformazione nel Consiglio di Amministrazione delle Ipab indicate all'articolo 1:

- a) Parrocchia di Santa Maria Assunta di Portomaggiore;
- b) Parrocchia di San Nicolò in Argenta;
- c) Diocesi di Ravenna.

3. I Soci di cui al comma 1 stipulano tra loro una convenzione nella quale sono definite:

- a) le quote da ciascuno rappresentate;
- b) i servizi e le attività conferiti all'ASP da ciascuno, ivi comprese le attività già gestite dalle Ipab al momento della trasformazione;
- c) i beni patrimoniali conferiti da ciascuno, ivi compresi i beni già di proprietà delle Ipab al momento della trasformazione;
- d) gli indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio;
- e) le modalità di assunzione da parte dei soci delle perdite di esercizio non coperte dal piano di rientro di cui all'art. 21 comma 2 lettera e), ripartite tra gli stessi secondo il criterio di cui all'articolo 4, comma 2;
- f) quanto altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti tra i Soci e non sia definito dal presente Statuto.

4. La rappresentanza dei Soci privati di cui al comma 2 è definita complessivamente nel 3% per cento del totale delle quote ed è ripartita tra loro come segue:

a) Parrocchia di Santa Maria Assunta di Portomaggiore	1%
b) Parrocchia di San Nicolò in Argenta	1%
c) Diocesi di Ravenna	1%

5. L'ammissione di nuovi Soci enti pubblici territoriali è deliberata dall'Assemblea dei Soci e comporta la ridefinizione delle quote di rappresentanza stabilite nella convenzione.

CAPO III - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

Articolo 7

Gestione dei servizi e delle attività

1. L'ASP, come previsto dalla disciplina regionale, organizza ed eroga i servizi e le attività di cui all'articolo 4 in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa, oppure tramite forme di collaborazione e sinergie con altri soggetti pubblici, o anche stipulando contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia della imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa e nel rispetto ed in coerenza con le proprie caratteristiche e natura.

2. L'ASP può avvalersi della collaborazione del volontariato nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

3. L'ASP richiede l'accreditamento per i servizi e le prestazioni che produce ed organizza, individuate a norma della legislazione regionale vigente.

4. L'ASP può partecipare a forme di gestione sperimentali di servizi sociosanitari e sociali come previsto dalla disciplina regionale.

5. L'ASP può produrre ed erogare, in forma non prevalente rispetto alle attività ed ai servizi indicati all'articolo 4, comma 1, gli stessi servizi rivolti a soggetti pubblici non soci e a soggetti privati, ponendo a carico degli stessi l'intero costo del servizio fornito.

Articolo 8

Contratti di servizio

1. Il conferimento all'ASP della gestione di servizi e/o attività da parte dei soci Enti pubblici territoriali sono regolati da contratti di servizio disciplinati al punto 2. dell'allegato alla deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 2004.

Articolo 9

Organismi di partecipazione e di Rappresentanza

1. Al fine di mantenere e consolidare i legami con le comunità locali dove sono dislocati i servizi, l'ASP promuove la costituzione di organismi di partecipazione e di rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, con compiti consultivi, di controllo della qualità e di promozione della solidarietà e dell'attività di volontariato locale.

TITOLO II – ORGANI

CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

Composizione

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo di indirizzo e di vigilanza sull'attività dell'ASP.
Essa è composta dal Sindaco di ciascuno dei Soci Enti pubblici territoriali o da loro delegati e dal legale rappresentante dei soggetti privati indicati all'art. 6 comma 2 o loro delegati.
2. A ciascun dei soci di cui al comma 1 è assegnata la quota di rappresentanza fissata nella convenzione di cui all'articolo 6, comma 3 per i soci enti pubblici e nell'art. 6 comma 4 per i soci privati.
3. In caso di impossibilità, per qualunque causa, a partecipare alle sedute dell'Assemblea, ciascuno dei Sindaci dei Comuni soci può delegare un membro della rispettiva Giunta o, in alternativa, uno dei Sindaci degli altri Comuni soci, a partecipare alle sedute dell'Assemblea con poteri di voto. La delega rilasciata dai soggetti indicati al comma 1 deve essere redatta in forma scritta e deve avere durata limitata ad una o più sedute dell'Organo assembleare; la delega può essere revocata in qualsiasi momento. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco di uno dei Comuni soci, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto cui è attribuita, in base alla legge e allo Statuto dell'Ente medesimo, la funzione vicaria. In questo caso la delega rilasciata dal Sindaco che cessa, decade automaticamente.

Articolo 11

Durata

1. L'Assemblea dei Soci è organo permanente dell'ASP, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine solo a seguito di mutamenti nella titolarità delle cariche di Sindaco dei Soci Enti pubblici territoriali e di legale rappresentante degli enti indicati al comma 2 dell'art.6.

Articolo 12

Funzioni

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo di indirizzo e vigilanza sull'attività dell'ASP e svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) definisce gli indirizzi generali dell'ASP;
 - b) nomina l'Amministratore unico e definisce, in relazione a quanto previsto all'art. 22, se corrispondere allo stesso una indennità di funzione; in caso affermativo, ne definisce l'importo nel rispetto delle indicazioni regionali in materia;
 - c) revoca l'Amministratore unico nei casi e con le modalità definite dalla normativa regionale vigente;
 - d) indica alla Regione la terna di nominativi prevista per la nomina del Revisore unico, scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al D.Lgs n. 39 del 27/01/2010, nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore a trenta milioni di euro, oppure nomina i due componenti di propria spettanza nel collegio, nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia superiore a trenta milioni di euro;
 - e) approva, su proposta dell'Amministratore unico, il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio annuale economico preventivo ed il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività;

- f) approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile, nel rispetto di quanto disposto in materia di autonomia patrimoniale dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 624 del 09/12/2004;
 - g) delibera le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
 - h) delibera l'ammissione di nuovi Soci Enti pubblici territoriali;
 - i) adotta il proprio Regolamento di funzionamento;
 - j) nomina nel proprio seno il Presidente;
 - k) definisce, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente, l'indennità spettante all'Amministratore unico ed il compenso dovuto all'Organo di revisione contabile;
 - l) approva, su proposta dell'Amministratore unico, il piano di rientro in caso di perdita d'esercizio.
2. Gli atti di cui al comma 1 non possono essere adottati neppure in via d'urgenza da altri organi dell'ASP.

Articolo 13

Validità delle sedute

1. In prima convocazione l'Assemblea dei Soci è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno il 66% delle quote di rappresentanza.
2. In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l'Assemblea dei Soci può deliberare in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di rappresentanza.

Articolo 14

Validità delle deliberazioni

1. Ciascun componente dell'Assemblea dei Soci dispone di un voto in relazione alla quota di rappresentanza fissata dalla convenzione di cui all'articolo 6, comma 3 per i soci enti pubblici e dall'art. 6 comma 4 per i Soci privati.
2. Sono valide le deliberazioni approvate con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino la maggioranza assoluta delle quote di rappresentanza presenti.

Articolo 15

Maggioranze qualificate

1. Per deliberare validamente sui seguenti oggetti è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino almeno il 66% delle quote di rappresentanza degli enti pubblici territoriali soci:
 - a) indirizzi generali dell'ASP;
 - b) piano programmatico;
 - c) modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
 - d) ammissione di nuovi Soci Enti pubblici territoriali;
 - e) proprio Regolamento di funzionamento.

2. Per la validità delle sedute deliberanti sugli oggetti di cui al comma 1 è sempre necessaria la maggioranza prevista per la prima convocazione.

Articolo 16

Presidente dell'Assemblea dei soci

1. Il Presidente dell'Assemblea dei Soci:

- a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
- b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea;
- c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
- d) compie tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- e) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.

2. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, viene sostituito dal membro dell'Assemblea dei Soci che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal membro più anziano di età.

3. Il Presidente dell'Assemblea decade dall'incarico ogni 5 anni o, nel caso rivesta anche la carica di Sindaco di uno dei soci Enti pubblici territoriali, al momento della cessazione della carica stessa. La convocazione della seduta per la nomina del nuovo Presidente dell'Assemblea compete al Sindaco dell'Ente pubblico territoriale che rappresenta la più alta quota e deve avvenire entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica del Presidente uscente.

4. Per la partecipazione all'assemblea dei soci e per lo svolgimento delle funzioni di Presidente non sono previsti compensi o indennità né forme di rimborso, comunque denominate.

Articolo 17

Regolamento di funzionamento

1. L'Assemblea dei Soci si dota di un proprio regolamento di funzionamento approvato con la maggioranza indicata all'articolo 15 che disciplina, tra l'altro, le adunanze e le convocazioni.

CAPO II - AMMINISTRATORE UNICO

Articolo 18

Composizione e procedura di nomina

1. L'ASP è amministrata da un Amministratore unico, nominato dall'Assemblea dei soci fuori dal proprio seno.

2. La nomina dell'Amministratore Unico di cui al comma 1 avviene previo esperimento di una procedura di designazione e sulla base dei criteri definiti in una apposita delibera dell'Assemblea dei Soci. Tra i requisiti è richiesto il possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia di servizi alla persona, maturata per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private o per uffici pubblici ricoperti. I curricula sono conservati agli atti dell'ASP.

3. L'Amministratore unico dura in carica cinque anni ed è rinominabile una sola volta.
4. L'Amministratore unico uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Amministratore, che deve avvenire entro dieci giorni dalla sua nomina da parte dell'Assemblea dei soci.
5. L'Assemblea dei soci dell'ASP assicura il rinnovo dell'Amministratore unico alla scadenza prevista, nel rispetto della disciplina statale in materia di proroga degli organi amministrativi di cui alla legge 15 luglio 1994, n. 444. Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non provveda alle nomine nei termini previsti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2 della citata legge n. 444 del 1994.

Articolo 19

Inconferibilità e incompatibilità

1. Non può essere nominato e/o non può ricoprire l'incarico di Amministratore unico dell'ASP colui che versa in una delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa regionale e statale vigente, ed in particolare, dalle disposizioni di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 179 del 2008 e al D. Lgs. 8 Aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii.

Articolo 20

Decadenza, revoca e dimissioni

1. In caso di revoca, dimissioni o decadenza, a qualsiasi titolo, dell'Amministratore unico, entro 10 giorni il Presidente dell'Assemblea dei soci convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Amministratore.
2. La revoca dell'Amministratore unico è disposta con deliberazione motivata dell'Assemblea dei soci, nei casi e con le modalità definite dalla normativa regionale vigente. Per la deliberazione di revoca è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.
3. L'Amministratore nominato a seguito di decadenza, dimissioni o revoca dura in carica fino al termine del quinquennio in cui sarebbe rimasto in carica l'Amministratore decaduto, dimesso o revocato.
4. Le dimissioni dalla carica di Amministratore unico sono presentate per iscritto al Presidente dell'Assemblea dei Soci, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottato dall'Assemblea dei Soci l'atto di nomina del nuovo Amministratore unico. L'atto di nomina è adottato entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. In caso di mancata nomina, decorso tale termine, le dimissioni divengono comunque efficaci. Si applicano, ricorrendone i presupposti, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 15 luglio 1994, n. 444. 5. L'Amministratore unico decade dall'incarico qualora si verifichi, nel corso del mandato, una delle cause di incompatibilità previste dalla normativa statale o regionale vigente e l'interessato non provveda a rimuoverle con le modalità e nei termini stabiliti dalla disciplina regionale. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea dei soci con apposita deliberazione, a seguito dell'esperimento della procedura prevista dalla normativa regionale.

Articolo 21

Funzioni

1. L'Amministratore unico opera nel rispetto delle prerogative e delle decisioni dell'Assemblea dei soci, ha la rappresentanza legale dell'ASP e risponde del proprio operato all'Assemblea dei soci. L'Amministratore unico sovrintende al regolare funzionamento dell'ASP, in particolare alla esecuzione degli atti, nonché partecipa, senza diritto di voto, ai lavori dell'Assemblea dei soci.

2. L'Amministratore unico è l'organo che dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione. Ad esso compete in particolare l'adozione dei seguenti atti:

- a) proposta di piano-programma, di bilancio pluriennale di previsione, di bilancio annuale economico preventivo, di bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- b) proposta di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione della proposta da sottoporre all'approvazione della Regione;
- c) regolamenti di organizzazione;
- d) nomina del direttore;
- e) proposta all'Assemblea dei soci, di piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio; nell'eventualità in cui il piano di rientro non consenta la copertura delle perdite, le stesse sono assunte dagli Enti soci pubblici e ripartite tra loro secondo il criterio stabilito al precedente art. 4 comma 2

3. Rientra nella competenza dell'Amministratore unico, su proposta del Direttore, l'adozione di qualsiasi regolamento o provvedimento avente contenuto organizzativo delle attività e delle strutture, nonché la determinazione della dotazione organica del personale, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali.

Articolo 22

Compensi e rimborsi spese

1. All'Amministratore unico è corrisposta una indennità di carica determinata dall'Assemblea dei Soci nel rispetto dei limiti e sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale e tenuto conto delle disponibilità di bilancio dell'ASP.

2. Spetta inoltre all'Amministratore unico il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del mandato nella misura, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla disciplina regionale.

CAPO III – ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 23

Composizione e funzionamento

1. L'Organo di revisione contabile è costituito da tre membri nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia superiore a trenta milioni di euro; in questo caso due membri sono nominati dall'Assemblea dei Soci ed il terzo, con funzioni di Presidente, dalla Regione. L'Organo di revisione contabile è costituito da un revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore a trenta milioni di euro; in questo caso il revisore è nominato dalla Regione sulla base di una terna indicata dall'Assemblea dei Soci. I componenti l'organo di revisione dell'ASP sono scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali di cui al D.LGS. 39/2010.

2. L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell'ASP e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409-bis e 2409-ter del codice civile.

3. L'Organo di revisione dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'Organo che gli succede, ed è rieleggibile una sola volta.

4. Ai componenti l'Organo di revisione contabile spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con delibera dell'Assemblea dei Soci sulla base dei criteri previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. 1982/2013.

5. Non possono essere nominati revisori dell'ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale vigente.

6. L'Assemblea dei soci dell'ASP assicura il rinnovo dell'organo di revisione contabile alla scadenza prevista, nel rispetto della disciplina statale in materia di proroga degli organi amministrativi di cui alla legge 15 luglio 1994, n. 444. Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non provveda alle nomine nei termini previsti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2 della citata legge n. 444 del 1994.

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DALL'AMMINISTRATORE UNICO

Articolo 24

Deliberazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dal D.lgs. n. 33 del 2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi con valore di pubblicità legale sono assolti mediante la pubblicazione nel proprio sito istituzionale.

2. Per quanto riguarda la pubblicizzazione dei documenti contabili, si applicano inoltre, le norme regionali di cui al punto 5 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 2004

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

CAPO I – DIRETTORE

Articolo 25

Nomina e trattamento

1. Il Direttore è nominato dall'Amministratore Unico, anche al di fuori della dotazione organica dell'ASP, con le modalità e secondo i criteri stabiliti nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La durata del contratto, rinnovabile, non può essere superiore a quella del mandato dello stesso Amministratore Unico che lo ha nominato.

2. Il Direttore ha un rapporto di lavoro esclusivo con l'ASP; può assumere incarichi di carattere temporaneo, previa autorizzazione dell'Amministratore Unico.

3. Il trattamento economico del Direttore è stabilito nel rispetto delle norme regionali ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, l'Amministratore Unico designa chi deve esercitare le funzioni vicarie tra il personale dell'Azienda, in base a quanto stabilito nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Articolo 26

Attribuzioni

1. Il Direttore è la figura responsabile della gestione e del raggiungimento degli obiettivi strategici definiti dall'Amministratore Unico in base alle linee strategiche individuate dallo stesso l'Amministratore Unico. Al Direttore competono, nel rispetto del principio della separazione tra il ruolo di indirizzo politico e le attività di gestione ed amministrazione, tutti i poteri non riconducibili alle funzioni di indirizzo, programmazione e verifica dei risultati che sono riservati all'Assemblea dei Soci ed all'Amministratore Unico.

2. Al Direttore spettano le funzioni di Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza all'interno dell'ASP, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33.

3. Il Direttore propone all'Amministratore Unico i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento delle strutture e il dispiegamento dei compiti amministrativi dell'ente.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 27

Principi

1. L'attività amministrativa dell'ASP è informata al rispetto di criteri di efficacia e di speditezza dell'azione amministrativa, di efficienza e di economicità.

2. L'attività amministrativa dell'ASP si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati al livello tecnico.

Articolo 28

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Il Direttore, ferma restando la sua complessiva responsabilità gestionale, individua i responsabili degli uffici e dei servizi nell'ambito del contingente di personale disponibile.

Articolo 29

Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione dell'ASP, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro e alle modalità operative di erogazione dei servizi sono disciplinate con

regolamenti di competenza dell' Amministratore Unico, che disciplina, altresì le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi.

2. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto delle norme statali e contrattuali di cui all'articolo 30.

Articolo 30

Personale

1. Il personale già dipendente delle IPAB di cui all'art. 1 conserva all'atto del trasferimento la posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l'anzianità maturata e gli effetti della contrattazione decentrata degli enti di provenienza, fino all'individuazione - ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. n. 207 del 2001 - del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza, effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 165 del 2001 e s.m..

2. Nelle more dell'individuazione del comparto di cui al comma 1, al personale assunto dall'ASP si applica il CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali.

3. Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'ASP sono disciplinati nell'ambito del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all'articolo 35 sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001.

TITOLO IV - PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE

Articolo 31

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'ASP è costituito dai conferimenti in proprietà di beni mobili ed immobili impiegabili per il perseguimento degli scopi dell'azienda, effettuati dagli Enti da cui è sorta l'Azienda ovvero dalle acquisizioni successive.

2. L'inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile ed indisponibile ed indica l'uso del patrimonio immobiliare, sia disponibile che indisponibile.

3. I beni destinati ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto all'articolo 828 del codice civile.

4. Annualmente l'Amministratore Unico porta all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, unitamente al Piano Programmatico di cui all'art. 33, un Piano di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo del patrimonio nel quale sono individuati, ai sensi della legge regionale n. 12 del 2013:

- a) i beni utilizzati per la realizzazione dei fini statutari ed assistenziali, che comprenda le sedi amministrative ed operative, le strutture per l'utenza e per la realizzazione di progetti;
- b) i beni che, in considerazione delle loro caratteristiche di pregio, di tipo commerciale o in quanto suscettibili di utilizzazione imprenditoriale o agricola, vengono destinati a reddito in modo da garantire sostegno economico-finanziario alla gestione dei servizi o al sostegno economico di altre iniziative sociali;
- c) i beni immobili che, tenendo conto delle problematiche dell'ambito territoriale di riferimento, sono destinati a bisogni abitativi, ad attività sociali coerenti con i settori di attività svolti dalla ASP, ad attività svolte da soggetti senza fini di lucro, prevedendone e distinguendone le tipologie e i relativi canoni di utilizzo;

- d) i beni di tipo agricolo, che possano essere destinati a favorire il ricambio generazionale nel settore e ad agevolare l'imprenditorialità giovanile, o che vengano messi a disposizione di soggetti senza scopo di lucro che svolgano finalità di recupero sociale ed assistenza di soggetti deboli;
- e) l'eventuale il patrimonio storico-artistico e le relative modalità di utilizzazione e conservazione

Articolo 32

Sistema informativo contabile

1. L'ASP adegua la disciplina del bilancio e della gestione economico-finanziaria e contabile ai principi e alle previsioni contenuti nelle vigenti disposizioni normative regionali riguardanti le ASP, attraverso l'adozione, da parte dell'Amministratore Unico, di un apposito regolamento coerente con lo schema tipo di regolamento di contabilità definito dalla Giunta Regionale.

2. In particolare il sistema informativo contabile dell'ASP è costituito da:

- contabilità economico patrimoniale;
- sistema di budget;
- sistema di contabilità analitica per l'analisi dei costi dei rendimenti e dei risultati.

Articolo 33

Piano programmatico

1. Il Piano Programmatico, adottato dall'Assemblea dei soci, secondo quanto disposto dall'articolo 25 della L.R. n. 2 del 2003 e dalle relative direttive attuative, deve essere redatto annualmente entro il 30 novembre di ogni esercizio, con riferimento ai tre esercizi successivi e deve fissare in termini quali-quantitativi, le strategie e gli obiettivi aziendali, articolati in programmi e progetti; dal Piano dovrà risultare quanto di seguito indicato:

- a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
- b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;
- c) priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;
- d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio;
- e) indicatori e parametri per la verifica;
- f) Piano di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo del patrimonio, di cui all'art. 31 comma 4.
- g) programma degli investimenti;
- h) politiche del personale con particolare riferimento alla formazione, alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alle modalità di reperimento delle stesse.

Articolo 34

Spese in economia

1. La disciplina delle spese in economia è dettata da apposito regolamento.

TITOLO V - SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 35

Servizio di tesoreria

1. L'ASP si avvale del servizio di tesoreria svolto da un Istituto bancario a ciò autorizzato ed è regolato da una apposita convenzione (contratto) deliberata dall'Amministratore Unico, previo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica prevista dal Regolamento di contabilità dell'ASP.

TITOLO VI - NORME GENERALI E FINALI

Articolo 36 Controversie

1. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci derivanti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente statuto, saranno rimesse ad un collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali due designati dagli enti pubblici soci ed uno designato dal Presidente del Tribunale di Ferrara.

Articolo 37 Modifiche statutarie

1. Le modificazioni al presente Statuto sono definite con le modalità indicate all'articolo 15 e sono sottoposte all'approvazione della Regione.

Articolo 38 Durata e fusioni

1. L'ASP ha durata illimitata.
2. La fusione di più ASP è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su conforme deliberazione delle Assemblee dei soci che si fondono. L'ASP "Eppi – Manica – Salvatori" adotta la delibera di fusione con la maggioranza di cui all'art. 15.
3. L'estinzione dell'ASP è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su conforme deliberazione dell'Assemblea dei soci adottata all'unanimità dei componenti, nel caso in cui gli scopi statutari non siano più perseguibili.
4. Con la deliberazione di cui al comma 3 si dispone della liquidazione dei beni e delle attività.

Articolo 39 Accesso civico e trasparenza

1. L'ASP adegua il proprio ordinamento ed i propri regolamenti al fine di dare attuazione alle norme statali in materia di accesso civico e trasparenza

Articolo 40 Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni regionali in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona.